

Civile Sent. Sez. 3 Num. 21807 Anno 2015

Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA

Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

Data pubblicazione: 27/10/2015

SENTENZA

sul ricorso 26494-2012 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. 00884060526 in
persona del Dr. ELFO BARTACCI, domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
MASSIMO LUCONI, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

2015

1747

- **ricorrente** -

contro

L.AR.A FASHION SRL in persona del suo legale
rappresentante OMBRETTA FRANCHINI, domiciliata ex



lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO SCIUBBA, ANNA ARDITO, FERDINANDO PREVIDI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

BANCA POPOLARE EMILA ROMAGNA SCARL 01153230360,
BIZZINI GIACOMO;

- **intimati** -

nonchè da

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA in persona del suo legale rappresentante,
Presidente Rag. ETTORE CASELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76 presso
lo studio dell'avvocato CARLO MACCALLINI che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO
ROCCO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

L.A.R.A FASHION SRL in persona del suo legale
rappresentante OMBRETTA FRANCHINI, domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
PIETRO SCIUBBA, ANNA ARDITO, FERDINANDO PREVIDI
giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -



nonché contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., BIZZINI
GIACOMO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1343/2011 della CORTE
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/11/2011,
R.G.N. 650/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/09/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;

udito l'Avvocato MASSIMO LUCONI;

udito l'Avvocato ANTONELLA CARNEVALI per delega;

udito l'Avvocato PIETRO SCIUBBA;

udito l'Avvocato ANNA ARDITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 26 ottobre 2000 L.A.R.A. Fashion s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Modena Banca Popolare Veneta s.c.a.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c.a.r.l. nonché Giacomo Bizzini, chiedendo che venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ., l'atto di pegno da questi costituito in favore dei predetti istituti bancari, a garanzia delle aperture di credito, nella misura di lire un miliardo ciascuno, che sarebbero state concesse al gruppo Nadini s.p.a., del quale il Bizzini era all'epoca legale rappresentante nonché fideiussore.

Espose l'attrice di essere in credito nei confronti della società garantita della somma di lire 1.340.000.000, portata da quattro cambiali, tutte protestate.

Resistettero i convenuti.

Con sentenza del 1° marzo 2007 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia ora impugnata, emessa in data 15 novembre 2011, l'ha invece accolta.

Il ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena è affidato a due motivi.

In epoca successiva alla notifica dello stesso, autonomo ricorso, sulla base di un solo motivo, è stato presentato anche dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna.



A entrambi ha resistito con distinti controricorsi L.A.R.A. Faschion s.r.l.

Quest'ultima e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. hanno altresì depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 I due ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Partendo dal ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con il primo motivo l'impugnante lamenta violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Oggetto delle critiche è il rigetto della eccezione di inammissibilità del gravame.

Assume invero l'esponente che, in spregio al disposto della norma processuale innanzi richiamata, la quale, nel testo applicabile *ratione temporis*, esige l'indicazione dei *motivi specifici dell'impugnazione*, l'appellante si sarebbe limitata a definire erronea la decisione del Tribunale di Modena, richiamando la ritenuta inoperatività del disposto dell'art. 117 del TUB nonché la negativa risposta alle *retoriche domande* poste nella memoria di replica.

2 Le critiche sono gravemente carenti sotto il profilo dell'autosufficienza e non sfuggono, pertanto, alla sanzione dell'inammissibilità.

Va premesso che il decidente non ha affatto ignorato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per aspecificità



dei motivi, ma l'ha motivatamente disattesa evidenziando che non solo l'appellante aveva bene individuato i capi della sentenza di prime cure oggetto delle critiche, ma ne aveva anche argomentatamente censurato le valutazioni giuridiche, di fatto e istruttorie.

Ora, è ben vero che, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata e, in particolare, un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio, di primo grado o d'appello, per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, delle ragioni poste a suo fondamento, o per aspecificità delle censure, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, essendo investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, ma tanto purché la critica sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, e segnatamente in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ..

E invero l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un *error in procedendo*, presuppone comunque l'ammissibilità delle doglianze (cfr. Cass. civ. 10 ottobre 2014, n. 21421; Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2012, n. 8077),



onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificarne il contenuto, secondo i criteri elaborati in punto di autosufficienza del ricorso per cassazione, segnatamente indicando i fatti processuali che sono, a suo avviso, alla base dell'errore denunciato.

3 Ora, nella fattispecie, l'impugnante, venendo qui a sostenere che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto specifici motivi di gravame che tali non erano, omette tuttavia di riportarli in maniera compiuta, posto che si limita a estrapolare, da un tessuto argomentativo non enucleato in conformità alla portata precettiva degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., taluni rilievi svolti dall'appellante.

Tale approccio, basato sulla decontestualizzazione delle scarse espressioni richiamate, equivalendo, in definitiva, a un mero rinvio all'atto difensivo della controparte, marca le proposte censure in termini di inammissibilità per difetto di autosufficienza (Cass. civ., 20 settembre 2006, n. 20405).

Si ricorda, in proposito, che il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull'esigenza, particolare del giudizio di legittimità, di consentire alla Corte di valutare la decisività delle doglianze, sia che si riferiscano a una prova, orale o documentale, di cui si lamenti l'omesso o l'insufficiente esame da parte del giudice di merito, sia che si riferiscano a un *error in procedendo*, e tanto anche in ottemperanza al principio per cui la responsabilità della



redazione dell'atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente, di talché il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice, per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell'individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura.

4 Si prestano a essere esaminati congiuntamente il secondo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, articolati su argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili.

Oggetto delle critiche è il positivo apprezzamento del giudice a quo in ordine alla sussistenza delle condizioni per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.

Segnatamente, denunciando violazione degli artt. 2901, 2729, 2727 e 2697 cod. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sostengono la Banca Monte dei Paschi di Siena e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna che la valutazione del giudice d'appello, difforme da quella del primo decidente, sarebbe viziata da una continua confusione tra l'esposizione del Bizzini e quella della società garantita.

E invero, la sentenza impugnata ignorerebbe sia che le sole collezioni di quadri del Bizzini e del Gruppo Nadini s.p.a. erano state stimate da Christie's da un minimo di



35.000.000.000 a un massimo di 120.000.000.000 di lire; sia le deposizioni rese dai testi escussi, in ordine alla assoluta affidabilità del primo.

Del tutto arbitraria sarebbe poi la valorizzazione, in chiave indiziante della *scientia fraudis*, della natura di finanziamento in *pool* del prestito garantito dal Bizzini con il pegno di cui era stata chiesta la declaratoria di inefficacia, in contrasto con prassi bancarie ormai consolidate.

5 Anche tali critiche non colgono nel segno.

Val la pena ricordare che, in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' *eventus damni* (cfr. da ultimo Cass. civ. 3 febbraio 2015, n. 1902).

A ciò si aggiunga che, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di tanto fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore,

con la precisazione, dirimente, per quanto di qui a poco si dirà, che la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento, al pari di quello dell'*eventus damni*, è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. civ. 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass. civ. 12 dicembre 2012, n. 22878; Cass. civ. 17 agosto 2011, n. 17327).

6 Tanto premesso sul piano dogmatico, nella fattispecie il decidente ha dichiaratamente dissentito dalla negativa valutazione del Tribunale, in ordine alla sussistenza del requisito dell'*eventus damni*, assumendo che essa era stata formulata sulla base del solo rapporto tra il valore di stima della collezione d'arte di *apparente* proprietà del Bizzini e l'entità del credito vantato da L.A.R.A., laddove andava considerata la complessiva esposizione debitoria dello stesso. Elencate quindi le numerose e ingentissime obbligazioni da cui il convenuto era gravato, ha ricordato che la società garantita, solo pochi giorni dopo la costituzione del pegno, aveva subito il protesto di uno dei titoli portati da L.A.R.A.; non aveva pagato i dipendenti e, in rapida successione, aveva deliberato la propria messa in liquidazione e chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Quanto poi alla condizione della *scientia fraudis*, ha ritenuto che, a prescindere dal contenuto di una scheda interna della



Banca Popolare dell'Emilia Romagna, riproducente quello di una interrogazione rivolta alla Centrale Rischi, significativi elementi di giudizio potevano trarsi dallo stesso finanziamento in pool effettuato dalla Banche appellate, indice di una *ineludibile anomalia della situazione sottostante*.

7 A giudizio del collegio tali argomentazioni, assolutamente corrette sul piano logico e giuridico, complete ed esaustive, resistono ai rilievi delle impugnanti.

È sufficiente al riguardo evidenziare che la consistenza patrimoniale del debitore giammai va valutata in relazione alle sole poste attive, ma anche, e forse specialmente, a quelle passive, considerato che, come innanzi precisato, il requisito dell'*eventus damni* postula il compimento di un atto che renda anche solo più difficile la soddisfazione del credito.

A ciò aggiungasi che, pacifico essendo che la concessione di nuove linee di finanziamento garantite dal pegno oggetto di causa era finalizzata al salvataggio della debitrice principale, non può tacciarsi di illogicità l'assunto che, a monte di siffatta operazione del tutto straordinaria, c'era la piena consapevolezza, da parte degli istituti coinvolti nella stessa, della pesante compromissione del patrimonio di Nadini s.p.a. e di quello del suo fideiussore.

In definitiva, le censure delle ricorrenti, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge e di vizi

motivazionali, in realtà inesistenti, mirano solo a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

I ricorsi sono respinti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a carico di ciascuna delle impugnanti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuno delle impugnanti, in complessivi euro 5.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

Roma, 9 settembre 2015

